



SLITTAMENTO DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA 2021

L'art. 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Fondo sarà destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai **lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all'INPS e dai professionisti iscritti agli Enti di Previdenza privati che abbiano percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.**

I criteri per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare - in via eccezionale - ai professionisti iscritti agli Enti di Previdenza privati, saranno definiti da uno o più decreti interministeriali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In attesa dell'adozione dei suddetti decreti, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria e vista l'imminente scadenza della prima rata 2021, fissata al 10 febbraio, allo scopo di evitare il rischio di pagamenti non dovuti a causa dell'esonero parziale previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 gennaio 2021, ha deliberato lo slittamento della prima rata 2021, individuando il nuovo termine del 10 aprile 2021 come scadenza unica per il versamento della prima e seconda rata 2021.

MISURE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ISCRITTI DECEDUTI PER COVID-19

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha visto e vede tuttora la categoria infermieristica in prima linea nell'affrontare la situazione anche a rischio della propria salute.

ENPAPI, in un momento così difficile, ha attivato ogni azione necessaria e sta studiando ulteriori misure e interventi specifici, sulla base delle esigenze della categoria, che possano apportare un contributo a sostegno della professione infermieristica.

Purtroppo, tale situazione emergenziale ha fatto registrare un numero in costante crescita di contagi tra gli infermieri e, tristemente, anche un numero elevato di deceduti.

Nell'ambito dello studio di una misura di sostegno assistenziale dedicata ai familiari degli iscritti deceduti a causa di contagio da Covid-19, consapevoli della triste circostanza ed esprimendo sincera commozione, si invitano i familiari – al fine di avviare una prima fase di ricognizione – a contattare l'Ente tramite mail all'indirizzo superstiti@enpapi.it, indicando i seguenti dati: nominativo dell'iscritto deceduto, nominativi e riferimenti telefonici dei familiari.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

A breve sarà disponibile nell'Area Riservata, sezione SERVIZI PREVIDENZIALI/CERTIFICAZIONI/CERTIFICAZIONE UNICA, la Certificazione Unica 2021, relativa agli emolumenti percepiti nell'anno 2020.

Si rammenta che la Certificazione Unica (CU) è una certificazione rilasciata a tutti coloro che hanno percepito nell'anno d'imposta precedente (anno 2020) emolumenti come: pensione, indennità di maternità, indennità di malattia e borse di studio.

È un documento fiscale utilizzato dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO—ANNO 2020

Nella seconda metà del mese di marzo, sarà disponibile nella propria Area Riservata, sezione CONTRIBUTI E PAGAMENTI/CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONE VERSAMENTI, l'attestazione dei versamenti eseguiti nell'anno 2020, ossia il riepilogo di tutti i pagamenti corrisposti da gennaio a dicembre 2020, distinti a loro volta per tipologia di contributo coperto (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità).

Si ricorda che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, art. 10). In particolare, sono interamente deducibili i contributi soggettivi e di maternità. Il contributo integrativo, al contrario, non risulta deducibile ad eccezione dei casi indicati nella risoluzione del 18/05/2006 n.69 dell'Agenzia delle Entrate.

L'attestazione sarà rilasciata a tutti gli iscritti contribuenti nell'anno 2020, attivi e non, che hanno effettuato pagamenti nel corso di tale annualità anche per periodi pregressi. Oltre ai versamenti direttamente eseguiti dall'iscritto, l'attestazione potrà indicare eventuali importi trattenuti da somme erogate dall'Ente a titolo di intervento assistenziale o di prestazione previdenziale, o somme oggetto di rimborso contributivo.

I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Il Consiglio di Indirizzo Generale, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha deliberato i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni previdenziali, in vigore dal 1° gennaio 2021, recependo quanto stabilito dal Decreto direttoriale 1° giugno 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I nuovi coefficienti, validi per il biennio 2021/2022, saranno aggiornati nella tabella allegata al Regolamento di Previdenza dell'Ente, previa definitiva approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

